



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-6 BIOINFORMATICS

Sede di Bologna

INDICE

<u>ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO</u>	3
<u>ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI</u>	4
<u>ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE</u>	4
<u>ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ [eventuale]</u>	4
<u>ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE</u>	5
<u>ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE</u>	5
<u>ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE</u>	5
<u>ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE</u>	5
<u>ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE</u>	5
<u>ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE</u>	5
<u>ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO</u>	6
<u>ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE</u>	6

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Bioinformatics, occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari:

- a) Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi ai sensi del D.M. 270/04:
 - L-2 Biotecnologie;
 - L-7 Ingegneria civile ed ambientale;
 - L-8 Ingegneria dell'informazione;
 - L-9 Ingegneria industriale;
 - L-13 Scienze Biologiche;
 - L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
 - L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
 - L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
 - L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
 - L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
 - L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
 - L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - L-34 Scienze geologiche;
 - L-35 Scienze matematiche;
 - L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
 - L-41 Statistica.

- b) Essere in possesso di un diploma di laurea di previgenti ordinamenti equipollenti alle classi precedentemente elencate;

- c) Essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo rispetto a quelli previsti per gli studenti con titolo di studio italiano.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione. È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello **almeno B2** del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

b. Modalità di ammissione

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, effettuata da parte di una Commissione, sulle conoscenze a livello universitario di biologia, chimica, matematica, fisica e informatica, avverrà tramite una prova scritta e/o orale. La prova scritta non dovrà essere sostenuta se il candidato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 105/110 o, se non ancora laureato, una media ponderata uguale o superiore a 28/30.

Verifica della conoscenza della lingua inglese

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Tale requisito si ritiene soddisfatto in caso di:

- Certificazioni accettate dall'Università di Bologna, secondo la tabella di riferimento presente sul sito web del Centro Linguistico di Ateneo, in corso di validità;
- Idoneità di lingua inglese di livello B2 o superiore conseguita durante la precedente carriera universitaria, riconosciuta valida solo se il livello di competenza è chiaramente indicato nella denominazione;
- Titolo di laurea valido per l'accesso, conseguito in lingua inglese; i relativi documenti dovranno riportare l'indicazione formale che attesti l'inglese come lingua di insegnamento;
- In seguito ad una valutazione della conoscenza della lingua inglese nell'ambito della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione del candidato.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. L'obbligo di frequenza si ritiene assolto con la frequenza di non meno dell'80% delle esercitazioni di laboratorio e delle lezioni frontali. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche nelle forme orale, scritta, pratica ed eventuali loro combinazioni individuali e/o di gruppo sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Il riconoscimento è relativo alle attività formative svolte nella medesima lingua di erogazione del corso di studio.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari, della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO CURRICOLARE

Il Corso di studio prevede, a richiesta dello studente, la possibilità di svolgere un tirocinio curricolare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini e dai programmi

internazionali di mobilità. Il tirocinio è finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione e prevede l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale.

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nell'esposizione sintetica e discussione critica dell'elaborato. L'elaborato dovrà essere redatto, presentato e discusso da parte dello studente in lingua inglese.

Le modalità specifiche di redazione, presentazione, svolgimento e valutazione della prova finale saranno definite dal Consiglio di Corso di Studio e rese disponibili sul portale di Ateneo.

Le regole per l'attribuzione del voto prevedono 7 punti complessivi per la prova finale, suddivisi nel seguente modo:

- massimo 3 punti proposti dal relatore di Tesi
- massimo 3 punti proposti dal controrelatore di Tesi
- massimo 1 punto proposti dalla Commissione di Laurea.

Il voto finale è espresso su base 110. In casi di particolare rilevanza scientifica del progetto di tesi la Commissione all'unanimità può incrementare il punteggio massimo attribuito alla prova finale. La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.